COMMISSIONE V

DIFESA

LXXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione ed approvazione*):

Concessione della croce al merito di guerra agli internati in Germania ed in Giappone dopo l'8 settembre 1943. (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1472-B) 563

PRESIDENTE 563, 565, 566
MATTEI, *Relatore* 564, 566
AZZI 564
MURGIA 564
COPPI ALESSANDRO 564, 566
DAL POZZO 565
TANASCO 565
CARRON 565
GUADALUPI 565
GUERRIERI FILIPPO 566

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione dei quadri. (1906) 567

PRESIDENTE 567, 568, 569
SPIAZZI, *Relatore* 568, 569
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 568, 569
GUADALUPI 568, 569
BOTTONELLI 569

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1802) . . . 569

PRESIDENTE 569, 570
FADDA, *Relatore* 569

Votazione segreta:

PRESIDENTE 571

La seduta comincia alle 9,50.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione della croce al merito di guerra agli internati in Germania ed in Giappone dopo l'8 settembre 1943. (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1472-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione della croce al merito di guerra agli internati in Germania ed in Giappone dopo

l'8 settembre 1943», modificato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Mattei, ha facoltà di riferire in merito alle modifiche apposte dal Senato.

MATTEI, *Relatore*. La modifica sostanziale che il Senato ha apportato a questo disegno di legge è quella che concerne la soppressione della data del 1° settembre 1944, da noi indicata nell'articolo 2 al fine di precisare che da allora ebbe inizio il lavoro obbligatorio. Il Senato, invece, intende che anche coloro che hanno prestato servizio dopo tale data debbano dimostrare che vi sono stati obbligati. Per noi è pacifico che dopo quella data non vi è stata più volontarietà; il Senato, invece, con quella modifica, dimostra di non essere di questo parere.

Per conto mio, ritengo che sia preferibile il testo adottato dalla nostra Commissione.

Per quanto riguarda l'aggiunta fatta allo stesso comma dell'articolo 2, non sono contrario ad essa: del resto, si tratta di una precisazione delle categorie che vi sono interessate.

La modifica apportata all'articolo 3: «può essere», anziché «è», la trovo giusta, perché anche il testo della legge del 14 dicembre 1942, n. 1729, che concede la croce di guerra ai combattenti, dice appunto «può essere».

L'ultima modifica riguarda l'articolo 5, a proposito della scadenza del termine utile per la presentazione dei reclami avverso il negato conferimento della benemerenza; noi adottammo il futuro «scadrà», mentre il Senato ha voluto adottare il presente, «scade». Poiché in quasi tutte le leggi il verbo è al futuro, io propendo per il testo approvato dalla nostra Commissione.

AZZI. A proposito della modifica apportata all'articolo 2, le due dizioni – quella adottata dalla nostra Commissione e quella adottata dal Senato – non differiscono nella sostanza: il Senato, difatti, non tende che ad evitare la concessione della croce di guerra a coloro che abbiano prestato lavoro volontariamente. Concordo con l'onorevole Mattei che dopo il 1° settembre 1944 il lavoro è diventato obbligatorio, ma il Senato, con la soppressione della data, si è voluto cautelare, togliendo ogni possibilità di evasione a chi, invece, si sia prestato al lavoro soltanto su invito.

MURGIA. E chi potrebbe provarlo? È una difficoltà non superabile. L'obbligatorietà è presunta soltanto dopo il 1° settembre 1944.

MATTEI, *Relatore*. Per l'appunto fu stabilita quella data.

COPPI ALESSANDRO. A me pare che l'osservazione dell'onorevole Azzi abbia un fondamento di logica, in quanto anche nella dizione da noi approvata, pur con l'indicazione della data del 1° settembre 1944, si parla sempre di invito. Quando si soggiace ad un comando non significa che si sia fatta una qualche cosa perché invitati, bensì perché ci si è trovati nella necessità di dover ubbidire.

Risulta chiara la formula: «su invito»? Sembrerebbe di sì, ma rimane sempre l'osservazione dell'onorevole Murgia, riguardante la documentazione. Come si fa a documentare che colui che ha prestato il suo lavoro lo ha fatto su invito o per imposizione? Forse si potrebbe aggiungere un comma nel quale si dichiari la presunzione di obbligatorietà per il lavoro prestato dopo il 1° settembre 1944.

In sostanza, l'obbiettivo è il medesimo e, la discussione essendo difficile, dobbiamo piuttosto decidere se non sia più opportuno approvare il testo come è stato modificato, anziché addentrarci nella discussione e rimandare al Senato il disegno di legge con una nuova formulazione dell'articolo.

Non mi convince, invece, la modifica apportata all'articolo 3. Se la memoria non mi tradisce, mi pare che l'originaria dizione dell'articolo fosse identica a quella ora propostaci dal Senato, mentre la nostra Commissione accettò un mio emendamento riguardante, appunto, la non discrezionalità della concessione della benemerenza. Il nostro testo, quindi, venne formulato nel senso che la croce al merito di guerra «è concessa», mentre il Senato torna alla formula «può essere concessa»: vi sono dei motivi per cui si concede un potere discrezionale alla amministrazione militare? Perché, evidentemente, in tal caso la benemerenza può anche non esser concessa, pur ricorrendo le condizioni richieste. E quale giustificazione si può addurre? A mio modo di vedere, nessuna. Eppure, un motivo deve esserci, altrimenti sarebbe stata adottata la nostra dizione! Si tratta di dispersi in azioni di guerra – evidentemente in azioni di guerra al servizio dell'Italia –; si tratta di concessione alla memoria di chi è deceduto dopo l'8 settembre 1943, durante la deportazione in Germania! E allora perché fare delle discriminazioni?

Francamente, a meno che la Commissione non ritenga, per motivi di opportunità, di mantenere il testo del Senato, sono del parere che si debba ritornare al testo approvato dalla Camera.

Per quanto riguarda la modifica apportata all'articolo 5, io ritengo che sia più esatto dire

« scade » anzichè « scadrà »: ci si riferisce, sì, al tempo futuro, ma questo tempo lo si fissa fin d'ora.

DAL POZZO. Sono d'accordo con l'onorevole Coppi per il ritorno alla formulazione dell'articolo 3 adottata dalla nostra Commissione. Perché, infatti, mantenere la discrezionalità della concessione della benemerenza quando tutte le condizioni richieste sussistono ?

Se non stabiliremo l'obbligatorietà della concessione, accadrà che la croce di guerra sarà concessa soltanto a coloro che saranno stati diligenti nel chiederla, mentre non la avranno coloro che non saranno stati messi al corrente della legge.

Quindi, per questo motivo, e per gli altri esposti da altri colleghi, ritengo che si debba ritornare alla nostra dizione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concordo con la modifica apportata dal Senato. Secondo me, anche coloro che hanno lavorato dopo il 1° settembre del 1944, hanno accettato il volere del nemico. Ora, coloro che, in quella epoca, han vissuto nell'Italia settentrionale ed in parte dell'Italia centrale, sanno quanti bandi siano stati emanati dai tedeschi con pene che arrivavano anche a quella di morte: tanti hanno avuto il coraggio di non ubbidire sottoponendosi a sacrifici ed a rischi enormi: perché, dunque, dare un riconoscimento a coloro che hanno accettato la volontà del nemico ? Io lo ritengo ingiusto, per cui chiedo che si approvi la formulazione adottata dal Senato, interpretandola nel senso che non si debba concedere nulla a coloro che in qualsiasi epoca abbiano lavorato.

TANASCO. Intendo fare un'osservazione sulla modifica apportata all'articolo 3. Mi rendo conto che si può aderire all'un concetto o all'altro, però dobbiamo chiarire a quale dei due noi aderiamo: se si vuol escludere dal beneficio chi ha prestato il suo lavoro senza l'obbligatorietà, non possiamo dire « è concessa »; se invece noi vogliamo intendere che la morte abbia apportato una sanatoria, allora possiamo tranquillamente ritornare alla nostra dizione.

CARRON. Esprimo parere contrario all'emendamento apportato dal Senato all'articolo 3. Accettando la dizione « può essere », riconosciamo che la benemerenza può anche non essere concessa; e per quale motivo ? Quando uno è morto in deportazione, è chiaro che è morto per l'Italia.

D'altra parte, adottando la dizione del Senato, si rende necessario che la famiglia del Caduto chieda la concessione della croce. In questo caso, che cosa accadrà ? Che la croce di guerra sarà concessa soltanto a coloro che, al corrente del provvedimento, ne avranno fatto domanda; ma chi penserà a quella povera gente che non legge i giornali ? Mi sembra ingiusto non pensare a ciò.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Dal Pozzo, riguardante l'operato delle Commissioni, debbo rispondere che esse hanno lavorato con la massima severità nelle operazioni di discriminazione.

PRESIDENTE. A titolo personale, chiarisco all'onorevole Murgia, per quanto riguarda l'emendamento apportato all'articolo 2, che la facoltatività o l'obbligatorietà del lavoro potrà essere stabilita seguendo due criteri. Anzitutto, quello fondamentale, che stabilimmo noi: la data del 1 settembre 1944, e poi quello dell'esame dei singoli casi. L'autorità che dovrà giudicare saprà che col 1° settembre 1944 il lavoro diventò obbligatorio. Io ritengo che, con la sua modifica, il Senato abbia voluto essere più prudente, in quanto non si può escludere che in determinati campi vi siano state delle coercizioni al lavoro anche prima del 1° settembre 1944. Il Senato ha comunque stabilito che tutte le volte che il lavoro è stato prestato in seguito a coercizioni, ricorrono le condizioni per aver diritto alla concessione della croce di guerra; viceversa, quando il lavoro è stato facoltativo, tali condizioni non ricorrono. In altre parole, io penso che l'autorità giudicante considererà obbligatorio per tutti il lavoro prestato in data posteriore al 1° settembre 1944, mentre avrà anche la possibilità di esaminare altri casi particolari e documentati, riferiti a periodi precedenti.

Per quanto concerne la modifica apportata all'articolo 3, segnalo all'onorevole Carron ed agli altri colleghi che il Ministero non può esaminare d'ufficio tutti i singoli casi: ciò non avviene in nessun campo. La croce di guerra viene sempre concessa previa richiesta dei familiari o in seguito a segnalazione di un ente; ed è per questo che occorre la dizione « può », e non la dizione « è ».

Il mio parere è, quindi, quello di evitare il rinvio del provvedimento al Senato per questioni che sono, forse, più formali che sostanziali: e ciò sia per reciproco riguardo, sia per evitare che dei nostri ritardi abbiano a soffrire proprio e soltanto coloro i quali da questo provvedimento attendono un giusto riconoscimento.

GUADALUPI. Sono dell'avviso che la modifica apportata dal Senato all'articolo 3 sia sostanziale, in quanto quel «può» significa che anche quando ci sarà la domanda da parte dei

familiari, o una segnalazione, resterà alla pubblica amministrazione la discrezionalità di concedere o meno la croce di guerra. Viceversa, se l'avente diritto non fosse deceduto o disperso, egli avrebbe senz'altro la benemerenza. Mi sembra perciò strano che un individuo, sol perché è morto o disperso, possa anche non avere la benemerenza.

Insistò, quindi, perché l'articolo 3 rimanga nella formulazione adottata dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Ma l'autorità militare si limita soltanto a controllare se ricorrono o meno le condizioni volute per la concessione, quando questa sia stata proposta.

MATTEI, *Relatore*. La legge del 14 dicembre 1942, n. 1729, che concede la croce al merito di guerra a tutti i combattenti dal 10 giugno 1940, adotta la dizione « può essere concessa ». Per conseguenza, intendendo noi estendere i beneficî concessi con quella legge, non possiamo adottare un'altra formula: sarebbe come usare un trattamento diverso.

Per quanto riguarda la data del 1° settembre 1944, io sono favorevole a che sia ripristinato il testo della nostra Commissione perché, a distanza di sei anni, riesce difficile poter fare delle discriminazioni.

COPPI ALESSANDRO. È esatto quanto dice l'onorevole Mattei per quanto riguarda l'articolo 3. Le considerazioni da me precedentemente espresse, erano basate su dati di fatto inesatti; infatti ritenevo che le leggi precedenti adottassero la dizione « è concessa »; ma poiché così non è, ravviso la opportunità di mantenerci sullo stesso piano, senza disparità di trattamento, e quindi la mia osservazione precedente cade.

PRESIDENTE. Vorrei porre un quesito all'onorevole relatore, per quanto riguarda la decorrenza. Può egli pensare che l'autorità che dovrà giudicare, non sappia che dal 1° settembre 1944 il lavoro è diventato obbligatorio? È evidente che quella data costituirà un punto di riferimento per l'autorità giudicante; ma, siccome può darsi – ripeto – che in qualche campo il lavoro sia stato reso obbligatorio anche prima, è evidente che noi non dobbiamo vincolare eccessivamente la Commissione giudicante.

GUERRIERI FILIPPO. Penso che, chiarito il significato della dizione, si possa accogliere il testo del Senato.

PRESIDENTE. È evidente e pacifico che, sia per noi, che per il Senato e per l'autorità giudicante, la data del 1° settembre 1944 resta stabilita come quella di inizio del lavoro obbligatorio per tutti.

Passiamo ora alla votazione sulle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 è rimasto invariato.

Il terzo comma della lettera *f*) dell'articolo 2, che era del seguente tenore:

« Se sottufficiali, graduati o militari di truppa, non devono aver prestato lavoro su invito dei nazi-fascisti anteriormente al 1° settembre 1944 »;

è stato così modificato:

« Se sottufficiali, graduati o militari di truppa, o se appartenenti ad una delle altre categorie di cui all'articolo 1, non devono avere prestato lavoro su invito dei nazi-fascisti ».

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Nell'articolo 3, alle parole « La croce al merito di guerra è altresì concessa », il Senato ha sostituito le parole « La croce al merito di guerra può altresì essere concessa ».

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(*È approvata*).

L'articolo rimane, pertanto, così definitivamente formulato:

« Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La croce al merito di guerra può altresì essere concessa, ove ricorrano le condizioni richieste, a dispersi in azioni di guerra e alla memoria di coloro che sono deceduti dopo l'8 settembre 1943, durante la deportazione in Germania o in territori controllati dai tedeschi o durante l'internamento in campo di concentramento in Giappone o in territori controllati dai nipponici ».

L'articolo 4 è rimasto invariato.

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5, la parola « scadrà », riferita rispettivamente al termine entro il quale richiedere la concessione, ed al termine per inoltrare eventuali reclami, è stata sostituita con la parola « scade ».

Pongo in votazione tale modifica.

(*È approvata*).

L'articolo 5 rimane quindi così formulato:

« Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra scade un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

« Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento di cui all'articolo 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scade sei mesi dopo l'avvenuta comunicazione all'interessato ».

Il titolo del disegno di legge è stato modificato con l'aggiunta delle parole «dopo l'8 settembre 1943 ».

Pongo in votazione tale modifica.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione di quadri. (1906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione dei quadri », sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione generale è stata chiusa nell'ultima seduta.

Comunico che sono stati presentati due ordini del giorno. Essi, per ragioni formali, è preferibile siano svolti, discussi e votati dopo l'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'assegno mensile previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, per gli ufficiali generali, ammiragli e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, per gli ufficiali inferiori della Marina, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, per gli ufficiali inferiori dell'Aeronautica, dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, e dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, per i sottufficiali dell'Aeronautica è riliquidato, con effetto dal 1° novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e, con effetto dal 1° luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.

Nei confronti del predetto personale l'assegno mensile indicato nel comma precedente è riliquidato, altresì, con effetto dal 1° luglio 1950, tenendo conto delle misure dell'indennità militare stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814.

Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini della determinazione dell'assegno mensile, per l'indennità di carovita, oltre che delle variazioni dipendenti dal costo della vita, si tien conto, con effetto dal 16 giugno 1946, delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano anche:

agli ufficiali di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1950, n. 738;

agli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per soppressione di ruoli ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45;

agli ufficiali dei carabinieri e di amministrazione collocati nella riserva ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;

agli ufficiali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810;

agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fruenti del trattamento economico di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472;

agli ufficiali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. Nei confronti di questi ufficiali l'assegno mensile previsto dal predetto articolo è riliquidato, altresì, con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778;

agli ufficiali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. Nei confronti di questi ufficiali l'assegno mensile previsto dal predetto articolo è riliquidato, altresì, con effetto dal 1° settembre 1946, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla liquidazione degli arretrati fino alla data di entrata in vigore della presente legge sarà fatto luogo nell'esercizio finanziario 1951-52.

(*È approvato*).

ART. 4.

Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario per le somme a fianco di ciascuno indicate:

Capitolo	196	L.	100 milioni
»	202	»	50 »
»	265	»	350 »

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura, ora, dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Spiazzi:

« La V Commissione, approvando il disegno di legge n. 1906, rileva la necessità che il termine di decorrenza della indennità militare coincida, in ogni caso, con il termine che sarà determinato per la decorrenza dell'aumento delle pensioni ».

SPIAZZI. Ho presentato l'ordine del giorno, che è stato testè letto, allo scopo di evitare l'inconveniente che deriverebbe dalla retrodatazione dell'aumento delle pensioni al 1° gennaio 1950 anziché al 1° luglio di detto anno, per cui il trattamento di favore concesso agli sfollati per facilitarne l'esodo verrebbe ad essere, per la durata di sei mesi – e cioè dal 1° gennaio 1950 fino all'agganciamento con l'aumento dell'indennità militare fissata col disegno di legge in esame –, notevolmente inferiore. Il mio ordine del giorno, quindi, tende ad evitare una disparità di trattamento tra sfollati e pensionati: i primi debbono avere un trattamento superiore ai pensionati, in quanto, appunto con la prospettiva di un trattamento di favore, si è facilitato il loro esodo, troncandone la carriera.

PRESIDENTE. Prego il rappresentante del Governo di voler esprimere il proprio parere sull'ordine del giorno Spiazzi.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Guadalupi, Coppi Alessandro e Bottonelli:

« La V Commissione permanente, difesa, nell'approvare il disegno di legge n. 1906: Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione di quadri;

considerata l'opportunità di venire incontro alle esigenze più volte espresse dalla numerosa categoria degli ufficiali e sottufficiali di tutte le armi sfollati, da anni in attesa del pagamento di quanto loro dovuto con l'adeguamento economico derivante dall'applicazione del disegno di legge;

invita

il Governo a voler provvedere alla liquidazione degli arretrati sino alla data di entrata in vigore della legge e facendovisi luogo nell'esercizio finanziario 1951-52, entro la fine del corrente anno solare ».

GUADALUPI. Secondo l'articolo 3 della legge che dobbiamo approvare, alla liquidazione degli arretrati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà fatto luogo nell'esercizio finanziario 1951-52. Messo in relazione l'articolo 3 con quanto è detto nella relazione allegata al disegno di legge, ne scaturisce che la giustificazione che il Governo adduce, riguardo al mancato pagamento degli arretrati all'atto stesso della pubblicazione della legge, sarebbe rappresentata dalle difficoltà di bilancio: in sostanza, la norma trarrebbe origine da contingenti difficoltà di bilancio che non consentono assolutamente di affrontare la spesa nel corrente esercizio: col che ci possiamo rendere conto del pensiero di contrarietà del Governo ad un qualsiasi emendamento tendente a fissare una data per la corresponsione degli arretrati.

Ora, considerato che, perché la presente legge diventi operante, dovranno trascorrere almeno un paio di mesi, e che ci troviamo alla vigilia del nuovo esercizio finanziario, io ho presentato un ordine del giorno di invito al Governo, affinché provveda al pagamento degli arretrati entro il corrente anno solare. Il che significa che non vi sarà bisogno di distrarre fondi da altri capitoli, in quanto allora sarà già in corso l'esercizio finanziario 1951-52.

È un impegno che io chiedo al Governo col quale esso potrà venire incontro alle esigenze degli interessati.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

SPIAZZI, *Relatore*. Sono d'accordo.

BOTTONELLI. Gradirei da parte del rappresentante del Governo un impegno più formale della semplice accettazione come raccomandazione.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io posso assicurare la Commissione che l'ordine del giorno coincide con gli intendimenti del Governo di venire incontro ai bisogni di questa categoria, però bisogna anche tener conto della disponibilità di fondi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Spiazzi a dichiarare se insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

SPIAZZI, *Relatore*. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Spiazzi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Guadalupi a dichiarare se insiste per la votazione dell'ordine del giorno da lui presentato insieme con gli onorevoli Coppi e Bottonelli.

GUADALUPI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Guadalupi, Coppi Alessandro e Bottonelli.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Fadda, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FADDA, *Relatore*. Il Corpo della guardie di pubblica sicurezza, dipendente dal Ministero dell'interno, ed il Corpo degli agenti di custodia, dipendente dal Ministero della giustizia, sono da considerarsi Forze Armate dello Stato. Il primo in base al regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, ed il secondo in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

Conseguentemente, gli appartenenti a detti corpi sono soggetti, per i reati militari da loro commessi, alla giurisdizione dei Tribunali militari, ai sensi dell'articolo 103, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica.

I tribunali militari, come tutti sanno, costituiscono una giurisdizione speciale che presuppone che a giudicare i militari vi siano persone che li conoscono. Come è prescritto che vi sia nella composizione del collegio giudicante un giudice appartenente alla Aeronautica se si deve giudicare personale dell'Aeronautica, ed un giudice appartenente alla Marina se si deve giudicare personale della Marina, date le caratteristiche speciali tutte proprie, rispettivamente, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, che si differenziano sensibilmente da quelle dell'Esercito e delle altre Forze Armate dello Stato, da tempo si era manifestata in concreto l'esigenza di comprendere nel collegio giudicante dei tribunali militari territoriali un rappresentante di detti Corpi, ogni qual volta i tribunali militari siano chiamati a giudicare imputati appartenenti ai corpi stessi.

In analogia, l'ordinamento militare, approvato con il regio decreto 8 settembre 1941, n. 1022, stabiliva che nel tribunale militare sedesse un giudice appartenente al Corpo, quando si dovesse giudicare un imputato facente parte del disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana.

L'importanza funzionale e la consistenza numerica dei due corpi in questione rendono opportuno l'accoglimento del provvedimento proposto all'esame ed all'approvazione del legislatore. Né varrebbe osservare che altra era la nozione tradizionale di « Forze armate » dello Stato, per le quali era stata ritenuta necessaria l'istituzione dei tribunali militari. Rimane il fatto che, oggi, precise norme di diritto positivo attribuiscono la qualifica di « Forze armate » ai due Corpi in questione, per cui appare opportuno sotto ogni riguardo che nei tribunali militari che debbono giudicare imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo degli agenti di custodia sieda anche un giudice appartenente ai Corpi stessi.

Se mai un'eventuale contraria opinione porterebbe a criticare l'estensione della qualifica di « Forze armate » ai due Corpi (esten-

sione, come si diceva, già consacrata nel nostro diritto positivo) e non già a negare l'approvazione del provvedimento proposto, che discende, come logica conseguenza, dalla qualifica anzidetta attribuita ai due Corpi.

L'articolo 1 prevede che nel giudizio a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il meno elevato in grado dei due giudici militari componenti organicamente il tribunale, sia sostituito da un giudice pari grado appartenente al detto Corpo, da scegliersi tra quelli all'uopo designati ogni biennio per ciascun tribunale militare dal Ministero dell'interno.

Nell'ipotesi in cui tra gli ufficiali designati per il tribunale competente non vi sia alcun ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del grado richiesto dalle norme dell'ordinamento giudiziario militare, il giudice deve essere estratto a sorte dal Presidente del tribunale, alla presenza del Procuratore militare della Repubblica, tra gli ufficiali del Corpo aventi il grado prescritto, designati per gli altri tribunali militari.

L'articolo 2 stabilisce che, nei giudizi che si svolgono presso i tribunali militari a carico di imputati appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, il giudice militare meno elevato in grado è sostituito da un giudice di pari grado dello stesso Corpo, scelto tra quelli che ogni biennio il Ministero di grazia e giustizia designerà con lista unica per tutto il territorio dello Stato. Detta lista unica si spiega in considerazione del ristretto numero di ufficiali previsti dagli attuali organici del Corpo degli agenti di custodia.

Comunque, poiché, per la ristrettezza degli organici dei due suddetti Corpi, potrebbe verificarsi in pratica l'impossibilità di comporre il collegio giudicante con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 1 e 2, l'articolo 3 prevede la possibilità di derogare alle norme stesse per i procedimenti a carico di ufficiali, quando non siano disponibili, come giudici, ufficiali dei Corpi in questione, del grado richiesto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario militare.

L'articolo 4 contiene una norma di carattere transitorio onde regolare la composizione del collegio giudicante nei processi già in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento non comporta alcun maggiore onere finanziario.

Per i motivi sopra considerati, invito la Commissione ad approvare il provvedimento sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Presso i tribunali militari territoriali, nel giudizio a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il meno elevato in grado dei giudici militari è sostituito da un giudice pari grado di detto Corpo, scelto dal Presidente del tribunale competente, tra quelli all'uopo designati ogni biennio per ciascun tribunale militare dal Ministero dell'interno.

Se fra gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza designati per il tribunale militare competente non ve n'è alcuno del grado richiesto dalla legge, si provvede mediante estrazione a sorte fra gli ufficiali del Corpo, aventi il grado prescritto, designati per le altre circoscrizioni territoriali dei tribunali militari.

L'estrazione preveduta dal comma precedente è fatta dal Presidente del tribunale militare competente, alla presenza del Procuratore militare della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 2.

Nei giudizi che si svolgono presso i tribunali militari territoriali a carico di imputati appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, il giudice militare meno elevato in grado è sostituito da un giudice di pari grado dello stesso Corpo scelto fra quelli all'uopo designati ogni biennio dal Ministero di grazia e giustizia, con lista unica per tutto il territorio dello Stato.

La scelta è fatta volta per volta dal Presidente del tribunale militare competente, mediante estrazione a sorte alla presenza del Procuratore militare della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alle norme contenute negli articoli precedenti può derogarsi per i procedimenti a carico di ufficiali, quando non siano disponibili, come giudici, ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o del Corpo degli agenti

di custodia del grado richiesto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario militare.

(*È approvato*).

ART. 4.

I procedimenti di competenza dei tribunali militari territoriali a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza oppure a quello degli agenti di custodia, per i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia stato iniziato il giudizio, continuano a svolgersi innanzi al Collegio giudicante, composto secondo le norme anteriormente vigenti.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione di quadri » (1906):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Favorevoli 30
Contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali » (1802):

Presenti 30
Votanti 29
Astenuto 1
Maggioranza 15
Favorevoli 29
Contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Concessione della croce al merito di guerra agli internati in Germania ed in Giappone dopo l'8 settembre 1943 » (1472-*B*):

Presenti 30
Votanti 26
Astenuti 4
Maggioranza 14
Favorevoli 24
Contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bettinotti, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carron, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Dal Pozzo, De Caro Raffaele, Fadda, Floreanini Della Porta Gisella, Geuna, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Mattei, Murgia, Pagliuca, Pietrosanti, Ricci Mario, Roselli, Scotti Francesco, Spiazzi, Tanasco, Valandro Gigliola e Vocino.

Si sono astenuti:

(per il disegno di legge n. 1472-*B*):

Azzi, Dal Pozzo, Ricci Mario, Scotti Francesco;

(per il disegno di legge n. 1802):

Guadalupi.

La seduta termina alle 11,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI